

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 25 del 13.12.2016

Oggetto: **SEGRETERIA COMUNALE. SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI GAIRO, CARDEDU ED ELINI. RINNOVO DELLA CONVENZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 40 DEL D.P.R. N. 465/1997.**

L'anno **duemilasedici** il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **19,00** nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla **prima convocazione** in sessione **straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge e di Statuto, risultano all'appello nominale:

		PRESENTE	ASSENTE
DEIANA ROSALBA	SINDACO	X	
FOIS DAVIDE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
LANCIONI PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
MURINO GIORGIO VIRGINIO	CONSIGLIERE COMUNALE		X
OLIANAS ANGELO GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
ORRÙ IRENE	CONSIGLIERE COMUNALE		X
PILI CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
PILI MARINA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
SULIS ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
USAI SIMONETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	X	
CONSIGLIERI: Assegnati: 10 - In carica: 10 - Presenti n. 6 - Assenti n. 4			

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Rosalba Deiana** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **la Dott.Ssa Alessandra Pistis** nella sua qualità di Segretario Comunale;

- la seduta è **PUBBLICA**

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la vigente normativa in materia prevede che più comuni possano valutare l'opportunità di costituire, mediante lo strumento della convenzione, un'unica sede di segreteria comunale alla quale preporre un solo segretario comunale titolare;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede espressamente che i comuni possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;

Considerato che tra i Comuni di Gairo, Cardedu ed Elini (NU), con il Comune di Gairo come capo fila, è stata stipulata, per la durata di anni uno, decorrenti dal 11 dicembre 2015, una convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale;

Rilevato che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire al rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria;
- i Comuni di Cardedu ed Elini hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con il Comune di Gairo per la predetta finalità, raggiungendo intese in tal senso;
- che l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata soddisfa pienamente le esigenze dei tre Enti e garantisce il corretto svolgimento dell'azione amministrativa secondo gli accordi raggiunti;
- l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata consente, altresì, un notevole contenimento dei costi a carico di ciascun Ente, in applicazione delle norme generali sul contenimento della spesa pubblica;

Preso atto della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Alessandra Pistis, segretario comunale di fascia C, già titolare della sede di segreteria di questo Comune, ad accettare la nomina quale titolare della costituenda sede di segreteria convenzionata;

Dato atto che, al 31.12.2015:

- il Comune di Gairo contava una popolazione residente di n. 1488 abitanti;
- il Comune di Cardedu contava una popolazione residente di n. 1892 abitanti;
- il Comune di Elini contava una popolazione residente di n. 565 abitanti;

Vista la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 485-E(P) del 24.03.2015 contenente nuove direttive in materia di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale;

Considerato che, sulla base della revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria definito dalla succitata circolare, la somma degli abitanti degli enti convenzionati non rileva ai fini del superamento della soglia demografica relativa alla classe della sede unica di segreteria, e dunque non impatta con il sistema di ripartizione in fasce professionali dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali;

Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto, allegato al presente atto sotto la lett. A), per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il Comune di Gairo viene individuato quale Comune capo fila della convenzione;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito, altresì, il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. c), del D. Lgs.267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “ Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto Comunale;

Effettuate le operazioni di voto;

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 6 consiglieri presenti e n. 6 consiglieri votanti

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di rinnovare con i Comuni di Gairo, Cardedu ed Elini la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale;
- di approvare lo schema di convenzione allegato al presente sotto la lett. A), atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la suddetta convenzione decorrerà dal giorno 13/12/2016 e fino al 31/12/2017;
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Elini, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013;

Dopo di che, con separata votazione, dal seguente esito:

Con n. 6 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 6 consiglieri presenti e n. 6 consiglieri votanti

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, vista la scadenza della convenzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO ROSALBA DEIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA ALESSANDRA PISTIS

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Deiana

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rosalba Deiana

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

- è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **20/12/2016** (n° **409** reg);
- che, contestualmente all'affissione, è stata trasmessa copia ai capigruppo consiliari (prot. n° **0** del _____);

Elini, lì 20/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione **è divenuta esecutiva il 13/12/2016**

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____ per _____;

Elini, lì 13/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, lì 20/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Alessandra Pistis

CONVENZIONE DI SEGRETERIA

TRA I COMUNI DI

GAIRO- CARDEDU- ELINI

Oggi _____ del mese di _____ dell'anno 2016

tra

Il Comune di Gairo rappresentato dal Sindaco pro-tempore Francesco Piras, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune "capo convenzione";

e

Il Comune di Cardedu rappresentato dal Sindaco pro-tempore Matteo Piras, elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso;

e

Il Comune di Elini rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rosalba Deiana, elettivamente domiciliata presso la sede municipale del Comune stesso;

Premesso

Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e l'art. 10 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;

Che i Comuni di Gairo, Cardedu ed Elini, i quali sono ricompresi nella stessa sezione Regionale dell'Agenzia, rispettivamente con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale n° _____ in data _____, n° _____ in data _____, e n. _____ in data _____ esecutive, hanno stabilito di gestire in forma associata, l'Ufficio di Segreteria;

Che, al 31.12.2015, il Comune di Gairo conta una popolazione residente di _____ abitanti, il Comune di Cardedu di _____ abitanti ed il Comune di Elini conta una popolazione residente di _____ abitanti per un totale di _____, conseguentemente la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della Sezione Regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla classe 4[^];

Che, pertanto i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Quanto segue:

1. Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, precisando che, per "Albo", si intende Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Sardegna.

2. I Comuni di Gairo, Cardedu ed Elini dichiarano di voler convenzionare, così come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'articolo 98, 3° comma, del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle condizioni qui previste.
3. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e cioè, nell'avvalersi da parte dei Comuni convenzionati dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti, garantendo comunque la rispondenza dell'opera svolta dal Segretario a requisiti di adeguatezza e fattibilità, assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.
4. Al Segretario Comunale della Convenzione di Segreteria, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 186, lett. d) della Legge 23/12/2009, n° 191 non potranno essere affidate le funzioni di Direttore Generale.
5. La presente convenzione è valida per il periodo 12/12/2016 – 31/12/2017;
6. Allo scadere del termine, gli Enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.
7. Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa per mutuo dissenso o qualora si riscontri che i fini di cui alla presente convenzione non sono perseguibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati rispetto ai benefici.
8. Il recesso, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Comunale dell'ente interessato, dovrà essere comunicato al Comune capo - convenzione con un preavviso di almeno trenta giorni.
9. Dalla data dello scioglimento della convenzione il Segretario dell'ufficio già convenzionato ricoprirà automaticamente l'Ufficio di Segreteria del Comune capo-convenzione.
10. Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo all'Albo, affinché la stessa provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso gli uffici di segreteria rimasti vacanti.
11. La revoca del Segretario degli uffici convenzionati potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo-convenzione, sentiti gli altri Sindaci e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune capo-convenzione;
12. La sede di servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato viene fissata presso il Comune di Gairo, in qualità di Comune capo-convenzione;
13. Il Segretario delle segreterie convenzionate, dipenderà per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei tre Sindaci, a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati.
14. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo-convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco degli altri Comuni.
15. Il Segretario assegnato all'ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni ripartendo il debito orario settimanale in misura pari a 18 ore per il Comune di Gairo, 12 ore per il Comune di Cardedu e 6 ore per il Comune di Elini;

16. Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli enti interessati.

17. Al Segretario delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di Legge o dei Contratti Collettivi di Lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.

18. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un Segretario Comunale addetto a più Segreterie, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla Legge, dai contratti stessi o da altri provvedimenti.

19. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi in misura pari al 50 % per il Comune di Gairo, pari al 33,33% per il Comune di Cardedu e pari al 16,66 % per il Comune di Elini. Fatta eccezione per l'indennità di risultato, che verrà corrisposta al Segretario dai singoli Enti convenzionati, i compensi di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota-parte a carico degli altri Comuni.

20. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di Legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

22. Il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali, sul percorso tra le sedi di Segreteria, avverrà secondo accordi e modalità che intercorreranno in tal senso tra gli Enti ed il Segretario, in misura pari al 50 % per il Comune di Gairo, pari al 33,33% per il Comune di Cardedu e pari al 16,66 % per il Comune di Elini.

23. Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di Legge vigenti.

24. La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli dei Comuni di Gairo, Cardedu ed Elini sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, alla Prefettura U.T.G. di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali – Sezione Regionale della Sardegna.

Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Gairo Francesco Piras

Il Sindaco del Comune di Cardedu Matteo Piras

Il Sindaco del Comune di Elini Rosalba Deiana